

COMUNE DI CARSOLI
L'AQUILA

Rep. n. _____ del _____

OGGETTO: Contratto aggiuntivo al rapporto principale di cui agli atti rep. N. 539 del 04 Aprile 2000 aventi ad oggetto la REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI ED INDUSTRIALI, affidato in rapporto di concessione alla Società Marsia Distribuzione Gas S.r.l.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila-----, il giorno, in
....., nel, in Via
....., nella Segreteria Generale, dinanzi a me
....., autorizzata a rogare atti nell'interesse del Comune , a
norma dell'art. 97 del D.Lgvo 267/2000,

SI COSTITUISCONO:

- Il Sig., nato a il,
residente in -----, via ----- C.F. _____il quale
interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del Comune di Carsoli , con sede in Carsoli, Piazza della Libertà 1, P.Iva e C.F.
00217280668, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune stesso (di seguito denominato "Soggetto concedente");

- Dall'altra parte il Sig. _____, nato a ----- il _____ e residente in _____ Via _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto quale _____ della Marsia Distribuzione Gas già Gas Marsia Carsoli S.r.l. (in seguito ad atto di fusione del 13/07/2005 per mani del Notaio Antonio Mastroberardino, rep. 154965, racc. 33598 e registrato a Pescara il 21/07/2005) con sede legale in Aielli in Via Vestina Sarentina 49+590 SS BIS (codice fiscale 01667290660) iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dell'Aquila al numero 01667290660 – REA n. 111274, come da certificato di vigenza rilasciato dalla predetta in data con n. in copia agli atti del Comune di Carsoli (di seguito denominato “concessionario”).

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale e poteri di firma io, ufficiale rogante, sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto al quale
PREMETTONO:

1. Che con contratto a rogito del Segretario Comunale del Comune di Carsoli Dott- Mario Surrenti del 04 Aprile 2000 Rep. N. 539 e successivi atti conseguenti è stata stipulata la concessione della costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano per usi civili, artigianali ed industriali, tra il Comune di Carsoli e il Conscoop quale mandataria dell'ATI Conscoop-ALMACIS srl- Lino Mascitti & figli ora Marsia Distribuzione Gas S.r.l. con sede legale in Aielli in Via Vestina Sarentina 49+590 SS BIS
2. Che la validità della richiamata concessione contratto, all'art. 5 del contratto rep. 539 sopra richiamato, è fissata in anni 25 (venticinque), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio dell'esercizio nell'ambito della rete di primo impianto, accertato dal concedente e quindi verbalizzato

dalle parti.

3. Che, conseguentemente, la scadenza della richiamata concessione contratto è fissata al 30 aprile 2027;
4. Che la predetta concessione ha beneficiato dei contributi di cui alla L.R. 25/95, e della legge n. 266/97 (denominata legge Bersani);
5. Che dapprima con l'entrata in vigore del D.Lgs 164/00 e, quindi, con l'entrata in vigore della Legge 23/8/2004, n. 239, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs 164/00, nonché della L. n. 222/07 come modificata dalla L. 244/07, il settore della distribuzione del gas ha subito profonde modificazioni tra le quali da un lato la riduzione "*ex lege*" dei termini di scadenza contrattualmente sanciti nei rapporti concessori in essere, e dall'altro l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti alterazioni degli equilibri contrattuali in corso a tutto pregiudizio dei concessionari;
6. Che a tale situazione di pregiudizio ha tentato, sia pure parzialmente, di porre rimedio il legislatore con il D.L. n. 273/05, convertito in legge n. 51/06, e meglio noto come Decreto Milleproroghe, il cui art. 23, comma 4, con norma di carattere generale e finalizzata a tutelare precipuamente proprio i titolari degli affidamenti a suo tempo assistiti da finanziamenti pubblici a sostegno della metanizzazione ed ha disposto che i termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale, assistiti da finanziamenti pubblici a sostegno della metanizzazione, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data

di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento;

7. Che, in effetti, il servizio in oggetto (gestito dalla Marsia Distribuzione Gas), affidato a mezzo gara, ha beneficiato dei finanziamenti della L.R. n. 25/95, e della Legge n. 266/97, sicchè trovano pacifica applicazione le disposizioni del citato art. 23 – comma 4 – del D.L. n. 273/05 che testualmente recita: *“I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell’art.9 della legge 7 agosto 1997, n.266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione delle risultanze finali dell’intervento”*;
8. Che, a fronte dei mutamenti avvenuti negli ultimi anni nella legislazione di settore si rende necessario addivenire alla stipula di un atto aggiuntivo avente la funzione di regolamentare con chiarezza i rapporti in essere, anche allo scopo di evitare il rischio di fraintendimenti sulle reali condizioni giuridiche del rapporto e consequenziali costosi contenziosi;
9. che, dunque, fermo restando il diritto della concessionaria, ai sensi dell’art. 15, comma 9, D. Lgs. n. 164/2000, a permanere nel rapporto concessorio fino al 31.12.2012, per essere avvenuto l’affidamento originario tramite gara, l’Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. n. _____ del _____, è venuta nella determinazione di prorogare il rapporto concessorio con Marsia Distribuzione Gas s.r.l. ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.L. 273/05 convertito in L. 51/06, essendo stati gli impianti realizzati con i

finanziamenti ex L.R. n. 25/95 e Legge Bersani 266/97 e non essendo ad oggi stato emanato il decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell'intervento, fino al 31.12.2023, o al termine più breve, e senza che il concessionario possa avere alcunché a pretendere, nel caso dell'avvenuta individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133,

10. che la scadenza della concessione dovrà essere conformemente ridotta altresì per qualsivoglia altra ragione, ivi inclusa la emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alla possibilità di proroga ex art. 23/4 D.L. 273/2005, il consolidarsi di interpretazioni differenti di quelle alla base del presente atto, senza che il concessionario possa avere alcunché a pretendere, così come dovrà essere conformemente ridotta qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali dell'assetto normativo generale nel settore dei servizi di cui all'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 159, nonché altri eventi che rendano manifesta l'esigenza di una revisione di qualsiasi tipo;

11. Che, il concessionario si è reso disponibile a corrispondere il canone concessorio, come previsto dall'art. 46 bis, comma 3, della legge 222/07 e s.m.i., di conversione, con modificazioni del D.L. n. 159/2007, nonché a corrispondere un contributo eccezionale "una tantum" pari ad €30.000,00 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

12. Che il canone concessorio, in sostituzione della vecchia metodologia di calcolo, passerà al 10% del valore annuale del VRDloc (valore €pdr determinato con delibera Autorità per l'energia elettrica ed il gas) da pagare in due soluzioni al 30/06 e al 31/12, in base all'ultimo VRDloc conosciuto, salvo conguaglio da effettuarsi entro 90gg dalla conoscenza del VRDloc di competenza dell'anno;
13. Che con il medesimo atto deliberativo n. _____ del _____ che il Comune si è dichiarato disponibile a concedere, con successivo provvedimento, una ulteriore proroga della scadenza della concessione oltre il 2023, una volta emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento, proroga da concedere sempre sino al dodicesimo anno dall'emanazione del citato D.M. e comunque per un periodo non superiore al 30.04.2027, data di scadenza del rapporto concessorio principale, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 10;
14. Che tutte le somme spettanti al Concessionario uscente, saranno poste a carico del Concessionario subentrante, sia per quanto riguarda il valore residuo delle reti che gli oneri concessori legati alla precedente concessione;
15. Che con la stessa deliberazione n. _____ del _____ l'Amministrazione Comunale ha approvato l'aumento del canone annuale di concessione pari al 10% del VRDloc, ed ha preso atto dell'impegno del concessionario a corrispondere un contributo eccezionale una tantum pari ad € 30.000,00 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
16. Che l'aumento del canone di concessione, è elemento essenziale con valenza di clausola risoluta espressa dell'intero accordo aggiuntivo, ai sensi degli artt.

1456 e 1457 del codice Civile;

Tutto ciò premesso tra le parti

come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che comunque dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente agli atti amministrativi e tecnici richiamati, convengono e stipulano:

ART. 1

Il presente contratto, tra il Comune concedente ed il Concessionario, è aggiuntivo rispetto agli atti intercorsi tra le parti, a rogito del Segretario Comunale del Comune di Carsoli Dott. Mario Surrenti del 04 Aprile 2000 Rep. N. 539 e successivi atti conseguenti, ed ha contenuto confermativo, per le clausole non modificate, nonché è volto a regolamentare con chiarezza i rapporti in essere soprattutto quanto alla durata della concessione ed alla valorizzazione residua degli investimenti, allo scadere della stessa. Con tale accordo si intendono abrogate tutte le clausole relative al contratto originario in cui il concedente veniva considerato anche nella sua veste di venditore del gas a titolo esemplificativo e non esaustivo: Art 8(Caratteristiche del gas); art 10 Tariffe del gas (che rimarrà valido solo per la parte relativa alla distribuzione); art12 (pagamento del gas consumato);

ART. 2

17. Le parti convengono, in relazione a tutte le precisazioni ed argomentazioni in premessa riportate, che il rapporto concessorio in essere e di cui all'oggetto, già disciplinato oltre che dal presente contratto aggiuntivo anche dal contratto principale rep. n. 539 del 04/04/2000, andrà a scadere il 31 dicembre 2023 o al termine più breve, e senza che il concessionario possa avere alcunché a pretendere, nel caso dell'avvenuta individuazione del nuovo concessionario, a

conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

18. La scadenza della concessione dovrà essere conformemente ridotta altresì per qualsivoglia altra ragione, ivi inclusa la emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alla possibilità di proroga ex art. 23/4 D.L. 273/2005, il consolidarsi di interpretazioni differenti di quelle alla base del presente atto, senza che la concessionaria possa avere alcunché a pretendere, così come dovrà essere conformemente ridotta qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali dell'assetto normativo generale nel settore dei servizi di cui all'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 159, nonché altri eventi che rendano manifesta l'esigenza di una revisione di qualsiasi tipo;

20. Il Comune concedente dichiara sin d'ora la disponibilità a concedere una ulteriore proroga della scadenza della concessione, oltre il 2023 a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento, proroga da concedere sempre sino al dodicesimo anno dall'emanazione del citato D M e comunque per un periodo non superiore al 30.04.2027, data di scadenza del rapporto concessorio principale, ai sensi del contratto rep. N. 539 del 04/04/2000e atti successivi già più volte richiamati, fatto salvo quanto disposto dal precedente Art. 2, punti 17. e 18., che qui si intendono espressamente richiamati e riportati.

ART. 3

21. Il Concessionario si assume l'impegno, a corrispondere il nuovo canone concessorio, come determinato al punto 12. delle premesse, e per tutta la durata contrattuale, da pagare in due soluzioni al 30/06 e al 31/12, nonché la somma pattuita una tantum di cui al punto 15. delle premesse da corrispondere per € 30.000,00 entro il termine del 31.12.2011 e per ulteriori € 30.000,00 entro il 31.01.2012.

L'eventuale inadempimento del concessionario, costituisce inadempimento grave con applicazione dell'ipotesi di risoluzione di cui agli articoli 1456 e 1457 del Codice Civile.

Il Comune concedente ed il Concessionario stabiliscono che alla scadenza della convenzione, nel termine ridefinito col presente atto, tutti gli impianti e le opere a quel momento esistenti sul territorio comunale e realizzate con oneri a carico del concessionario, saranno soggetti a devoluzione onerosa, ai sensi dell'art. 14 comma 8 D.Lgs. n. 164/00, in base al valore residuo degli ammortamenti degli investimenti realizzati e quali risultanti dal relativo bilancio della Concessionaria. In tal senso risulta, ex lege e per volontà delle parti, sostituito il criterio di stima indicato nella convenzione Rep. n. 539 del 04/04/2000, recepito col presente contratto aggiuntivo.

ART. 5

Il Comune concedente ed il Concessionario stabiliscono, altresì:

- che alla scadenza della concessione, nel termine ridefinito dal presente atto o nel termine più breve ai sensi di quanto disposto dai punti 17. e 18. del precedente art. 2, l'indennizzo spettante alla Marsia Distribuzione Gas. S.r.l. in qualità di gestore uscente dovrà essere corrisposto dal gestore subentrante;

- che, alla scadenza della concessione, la concessionaria avrà diritto ad esercitare la ritenzione dell'impianto fino all'integrale pagamento, da parte del gestore subentrante.

ART. 6

Tutti gli oneri economici, nessuno escluso, per la stipula, registrazione, bolli ed accessi, conseguenti il presente atto, sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa alcuna.

Il valore del presente contratto viene dalle parti stimato e dichiarato, ai soli effetti fiscali, in €651.881,00;

Le parti, inoltre, ai fini fiscali dichiarano che le prestazioni di cui alla presente concessione sono soggette a pagamenti I.V.A. per cui è richiesta la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 38 del DPR 634/72.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e, costituito da n. (.....) facciate di carta resa legale con l'apposizione dei bolli di legge oltre alla presente contenente le sottoscrizioni del presente contratto viene data lettura alle parti che lo confermano in quanto totalmente corrispondente alla loro volontà e, come segue, per ogni foglio, oltre a quest'ultimo, con me lo sottoscrivono.

Per il COMUNE DI CARSOLI

Per IL CONCESSIONARIO

Il Responsabile

Marsia Distribuzione Gas

(Dott.....)

(Dott.....)

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Segretario Comunale

(Dott.)

Per espressa approvazione dell'art. 3, dell'art. 17, dell'art. 18 e dell'art. 21 ai sensi del Cod. Civ., le parti sottoscrivono come segue:

Per il COMUNE DI CARSOLI

Per IL CONCESSIONARIO

Il Responsabile

Marsia Distribuzione Gas

(Dott.....)

(Dott.....)

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Segretario Comunale

(Dott.)